

Comune di ZENSON DI PIAVE

Provincia di Treviso

***PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA
DI BILANCIO DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI 2017/2019
VERBALE NR. 3 DEL 10/02/2017***

L'Organo di revisione
Gurian Orfeo

COMUNE DI ZENSON DI PIAVE			
Segreteria	Prot. n° <u>599</u>		Uff. Tecnico
Ragioneria	13 FEB 2017		Att. Produtt.
Tributi			Demografici
Biblioteca			Elettorale
Serv. Soc.			Pol. Munic.
Prot. Civ.	Tit. <u>1</u> Cl. <u>6</u> Fasc. <u> </u>	Messo/Albo	
	Sindaco	Segretario	Assessore

Sommario

Verifiche preliminari.....	p. 04
Equilibri finanziari	p. 14
Analisi dell'indebitamento	p. 20
Pareggio di bilancio 2016	p. 22
Analisi delle principali poste delle entrate correnti.....	p. 24
Analisi delle principali poste delle spese correnti.....	p. 34
Analisi delle principali poste delle entrate in conto capitale	p. 44
Analisi delle principali poste delle spese in conto capitale	p. 46
Organismi partecipati	p. 47
Considerazioni finali	p. 52
Conclusioni	p. 53

Premessa

Il presente Schema di parere dell'Organo di revisione alla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2017-2019 è formulato sulla base della normativa vigente al 1° novembre 2016.

Il Documento di seguito contenuto incorpora molti dati relativi agli Schemi di questionario richiesti dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per il bilancio di previsione secondo quanto indicato dalle "Linee guida" per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della "Legge Finanziaria 2006".

Lo Schema intende fornire ai professionisti, che ricoprono incarichi negli Enti Locali, uno strumento operativo per la redazione del Parere sulla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e sui documenti allegati, da adattare alle diverse realtà degli Enti Locali ed integrato con osservazioni, rilievi e proposte su specifiche questioni rilevate nell'espletamento dell'incarico.

Ricordiamo che tutti gli Enti Locali adottano il "bilancio armonizzato" ai sensi del Dlg. n. 118/11 applicando il Principio della competenza finanziaria potenziata, secondo cui le obbligazioni giuridiche attive e passive perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, con imputazione all'esercizio di scadenza.

VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di ZENSON DI PIAVE

composto da Gurian Orfeo

ricevuto

con apposita comunicazione formale, in data 06/02/2017:

- ☐ lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2017/2019;
- ☐ il Dup (Documento unico di programmazione);
- ☐ il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2016
- ☐ il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "*Fondo pluriennale vincolato*";
- ☐ il Prospetto concernente la composizione del "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*";
- ☐ il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

- ☐ il Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

- ☐ la Deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della Legge n. 167/62, della Legge n. 865/71 e della Legge n. 457/78- che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- ☐ le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i "*servizi a domanda individuale*", i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- ☐ la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- ☐ il Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del Pareggio di bilancio per il triennio 2017/2019;
- ☐ la Nota integrativa;
- ☐ la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;

visti

- il Dlgs. n. 118/11 ("*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*");
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2015 (Allegato n. 9, al Dlgs. n. 118/11);
- i seguenti principi contabili aggiornati:
 - o principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1, al Dlgs. n. 118/11);
 - o principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11);
 - o principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3, al Dlgs. n. 118/11);
- il Dlgs. n. 267/00 (Tuel);

- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

dato atto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci di cui al il Dlgs. n. 118/11;

attesta

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2017/2019 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

La compilazione delle seguenti 2 Tabelle permette di comparare le voci di entrata e di spesa suddivise per natura, tenendo conto della ripartizione per Titoli del nuovo Piano dei conti della contabilità armonizzata.

ENTRATA

VOCI	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	ASSESTATO (o rendiconto) 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Fondo pluriennale vincolato (Fpv)	-----	93.846,09	93.846,09	0,00	0,00	0,00
di cui di parte corrente	-----	18.167,85	18.167,85	0,00	0,00	0,00
di cui di parte capitale	-----	75.678,24	75.678,24	0,00	0,00	0,00
ENTRATE TRIBUTARIE						
Imposta Unica Comunale (Iuc)	166.495,68	161.742,14	141.300,00	152.000,00	142.000,00	142.000,00
di cui Imu	91.923,02	59.868,48	112.300,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00
di cui Tasi	74.572,66	101.873,66	29.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
di cui Tari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta comunale sulla pubblicità	1.306,52	104,11	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Addizionale Irpef	165.745,58	173.990,01	170.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
Fondo di solidarietà comunale	267.457,38	216.060,54	240.716,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Altre imposte	907,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tosap	6.497,62	5.882,98	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre tasse	124,02	1.156,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Recupero evasione	22.243,89	4.290,50	43.169,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Dritti su pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate tributarie proprie	2.485,37	1.926,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
Imposta di scopo	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
Imposta di soggiorno	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
Totale Titolo I	633.263,16	565.152,53	621.685,07	548.000,00	519.500,00	519.500,00
TRASFERIMENTI						
Trasferimenti dallo Stato	29.800,69	19.150,96	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Trasferimenti da Ue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dalla Regione	7.014,89	1.023,05	15.706,52	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Altri trasferimenti	61.000,00	92.909,01	61.600,00	61.600,00	58.500,00	58.500,00
Totale Titolo II	97.815,58	113.083,02	77.306,52	70.800,00	67.700,00	67.700,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Dritti di segreteria e servizi comunali	4.110,73	4.470,80	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Proventi contravvenzionali	16.624,82	23.651,22	31.040,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Entrate da servizi scolastici	6.806,00	18.380,44	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Entrate da attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi sportivi	5.280,00	6.895,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Entrate da servizio idrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi sociali	0,00	0,00	6.325,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Entrate da servizi cimiteriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da farmacia comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri proventi da servizi pubblici	13.998,06	11.377,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi da beni dell'Ente	69.439,19	103.546,43	83.486,58	79.050,00	79.050,00	79.050,00
Interessi attivi	1.105,12	298,01	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Utili da aziende e società	286.388,41	345.417,86	396.613,72	396.000,00	356.000,00	356.000,00
Altri proventi	59.059,54	55.769,09	87.150,00	71.950,00	82.150,00	82.150,00
Totale Titolo III	462.811,87	569.806,75	644.116,00	609.200,00	579.400,00	579.400,00
Totale entrate correnti	1.193.890,61	1.248.042,30	1.343.107,59	1.228.000,00	1.166.600,00	1.166.600,00

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE						
--	--	--	--	--	--	--

Alienazione di beni patrimoniali	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da Ue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dalla Regione	0,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da altri enti pubblici	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da altri soggetti ¹	0,00	858,81	259.000,00	224.500,00	55.500,00	55.500,00
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo IV	0,00	96.448,81	259.000,00	224.500,00	55.500,00	55.500,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	15.242,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di Boc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo VI	0,00	0,00	15.242,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate in conto capitale	0,00	96.448,81	274.242,00	224.500,00	55.500,00	55.500,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE (Titolo VII)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (Titolo IX)	127.773,84	132.646,55	233.500,00	233.500,00	233.500,00	233.500,00
Avanzo applicato	0,00	0,00	746.345,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo entrate	1.321.664,45	1.570.983,75	2.891.040,68	1.886.000,00	1.655.600,00	1.655.600,00

¹ Voce che ricomprende i Proventi per permessi di costruire (Proventi per concessioni edilizie).

SPESA

VOCI	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	ASSESTATO (o rendiconto) 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Disavanzo di amministrazione	-----	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTI						
Personale	304.967,69	279.021,76	356.231,30	338.670,00	338.670,00	338.670,00
Acquisto beni di consumo	33.384,94	27.826,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di servizi	406.568,42	370.380,17	515.473,81	491.875,00	490.175,00	490.175,00
Utilizzo di beni di terzi	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	207.539,20	226.558,85	250.030,00	299.230,00	229.230,00	229.230,00
Interessi passivi	37.145,66	34.649,44	151.110,00	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse	26.880,11	22.380,29	36.066,13	36.080,00	37.580,00	37.580,00
Oneri straordinari	6.118,74	6.713,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	7.645,00	15.945,00	15.945,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	67.578,07	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo I	1.031.144,76	976.070,71	1.382.989,31	1.228.000,00	1.166.600,00	1.166.600,00
SPESE IN CONTO CAPITALE						
Acquisizione di beni immobili	77.831,97	75.274,93	336.521,37	224.500,00	55.500,00	55.500,00
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisti di beni per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di mobili, macchine e attrezzature	2.000,00	34.224,38	40.600,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali esterni	0,00	8.000,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo II	79.831,97	117.499,31	405.721,37	224.500,00	55.500,00	55.500,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI						
Rimborso capitale mutui	50.801,16	53.297,38	668.830,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso capitale Boc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di altri prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo IV	50.801,16	53.297,38	668.830,00	0,00	0,00	0,00
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Titolo V	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Titolo VII	127.773,84	132.646,55	233.500,00	233.500,00	233.500,00	233.500,00
Totale Spese	1.289.551,73	1.279.513,95	2.891.040,68	1.886.000,00	1.655.600,00	1.655.600,00

Riepilogo generale per Titoli

Entrate

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2015	Assestato / Rendiconto 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni competenza	18.167,85	18.167,85	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale	previsioni competenza	75.678,24	75.678,24	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni competenza	0,00	746.345,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva a perequativa	previsioni competenza	565.152,53	621.685,07	548.000,00	519.500,00	519.500,00
		previsioni di cassa	0,00	621.685,07	556.870,19		
TITOLO II	Trasferimenti correnti	previsioni competenza	113.083,02	77.306,52	70.800,00	67.700,00	67.700,00
		previsioni di cassa	0,00	177.598,26	109.399,92		
TITOLO III	Entrate extratributarie	previsioni competenza	569.806,75	644.116,00	609.200,00	579.400,00	579.400,00
		previsioni di cassa	0,00	699.324,42	681.134,38		
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	previsioni competenza	96.448,81	259.000,00	224.500,00	55.500,00	55.500,00
		previsioni di cassa	0,00	388.763,57	335.407,88		
TITOLO V	Entrate da riduzione attività finanziarie	previsioni competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00		
TITOLO VI	Accensione prestiti	previsioni competenza	0,00	15.242,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	15.242,00	0,00		
TITOLO VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		previsioni di cassa	0,00	200.000,00	200.000,00		
TITOLO IX	Entrate conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	132.646,55	233.500,00	233.500,00	233.500,00	233.500,00
		previsioni di cassa	0,00	235.567,81	236.900,22		
Totale generale entrate		previsioni competenza	1.570.983,75	2.891.040,68	1.886.000,00	1.655.600,00	1.655.600,00
		previsioni di cassa	0,00	2.338.181,13	2.119.712,59		

Spese

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2015	Assestato / Rendiconto 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	Disavanzo di amministrazione		-----	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I	Spese correnti	previsioni competenza	976.070,71	1.382.989,31	1.228.000,00	1.166.600,00	1.166.600,00
		di cui già impegnato	0,00	1.189.707,76	19.091,48	5.249,05	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	1.571.844,61	1.534.407,82		
TITOLO II	Spese in conto capitale	previsioni competenza	117.499,31	405.721,37	224.500,00	55.500,00	55.500,00
		di cui già impegnato	0,00	195.288,92	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	481.411,21	313.914,25		
TITOLO III	Spese per incremento di attività finanziarie	previsioni competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00		
TITOLO IV	Rimborso prestiti	previsioni competenza	53.297,38	668.830,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	668.811,25	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	668.830,00	0,00		
TITOLO V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	200.000,00	200.000,00		
TITOLO VII	Spese per conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	132.646,55	233.500,00	233.500,00	233.500,00	233.500,00
		di cui già impegnato	0,00	160.565,29	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	282.884,73	281.689,73		
	Totale generale spese	previsioni competenza	1.279.513,95	2.891.040,68	1.886.000,00	1.655.600,00	1.655.600,00
		di cui già impegnato	0,00	2.214.373,22	19.091,48	5.249,05	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	3.204.970,55	2.330.011,80		

Le previsioni di cassa vengono formulate sulla base degli esercizi precedenti

2

In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.

² Indicare secondo quali modalità vengono previste le entrate le spese del bilancio di cassa del primo esercizio.

Risultato d'amministrazione

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2017/2019

Al bilancio di previsione è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016. Il risultato di amministrazione presunto deve esser descritto nella sua composizione nella Nota integrativa: se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, occorre che siano indicate le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

La prima parte della Tabella dimostrativa consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione e la seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

1. dalla **quota del risultato di amministrazione accantonata: "Fondo crediti di dubbia esigibilità"** e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali;
2. dalla **quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente**, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella Nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
3. dalla **quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti**. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
4. l'eventuale **quota libera dell'avanzo di amministrazione** presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

L'elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati deve essere riportato nella Nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2016

1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	1.002.645,67
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	93.846,09
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	1.548.937,52
		2.214.373,22
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	0,11
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	431.056,17
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016	431.056,17

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016		0,00
	B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	431.056,17
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016 :		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Utilizzo altri vincoli da specificare		0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

L'utilizzo di quote vincolate del risultato presunto di amministrazione 2016 nel bilancio 2017 è pari ad Euro zero:

- Utilizzo vincoli derivanti da leggi e principi contabili Euro _____
- Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti Euro _____
- Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui Euro _____
- Utilizzo vincoli formalmente attribuiti all'ente Euro _____
- Utilizzo altri vincoli da specificare Euro _____

Totale utilizzo avanzo di amministrazione Euro _____

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli Enti Locali previsti dall'art. 193, del Tuel) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

L'eventuale disavanzo di amministrazione 2016, accertato ai sensi dell'art. 186, del Tuel, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla Delibera di approvazione del rendiconto.

Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2017/2019

La Nota integrativa al bilancio di previsione deve indicare le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria e le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del Dlgs. n. 118/11.

Le eventuali quote di disavanzo applicate al bilancio di previsione 2017/2019 risultano articolate come di seguito:

		Importi
1)	Quota di disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2016 applicata al bilancio di previsione 2016 e non recuperata	0,00
2)	Eventuale quota del maggiore disavanzo 2016 rispetto alla situazione al 1 gennaio 2016	0,00
3)	Quota del maggiore disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui prevista per l'esercizio 2017 ³ .	0,00
4)	Eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione	0,00

L'eventuale quota di **disavanzo tecnico** di cui all'art. 3, comma 13, Dlgs. n. 118/11, ammonta ad Euro Zero.⁴

³ In attuazione dell'art.3, comma 16, Dlgs. n. 118/11 e s.m.i

⁴ Indicare le modalità di copertura.

EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

BILANCIO DI PREVISIONE					
EQUILIBRI DI BILANCIO					
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETE NZA ANNO 2018	COMPETE NZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		641.35 5,38			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		[**FISS-P17- PARCOR01**]	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.228.000,00	1.166.600,00	1.166.600,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)		1.228.000,00	1.166.600,00	1.166.600,00
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			1.500,00	2.000,00	2.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità ⁵			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ART. 162, COMMA 6, TUEL					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾	(+)		0,00	----	----
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a Legge o PC	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
			0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M					
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00	----	----
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		224.500,00	55.500,00	55.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00

⁵ DL n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a Legge o PC	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		224.500,00	55.500,00	55.500,00
<i>di cui fondo</i>			0,00	0,00	0,00
<i>pluriennale vincolato di spesa</i>					
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W =			0,00	0,00	0,00
O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y					

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che:

- che le entrate derivanti da indebitamento di cui all'art. 3, comma 17, della Legge n. 350/03, sono state interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui all'art. 3, commi 18 e 19, della medesima Legge;
- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21, del Dlgs. n. 50/16, sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione.

L'Organo di revisione inoltre attesta:

- di *non aver* rilevato gravi irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri di bilancio 2017/2019:

Cassa Vincolata

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al punto 10.6, dispone che l'Ente, monitori l'utilizzo ed il reintegro delle entrate a destinazione vincolata mediante scritture contabili in partite di giro:

Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli Enti Locali	E.9.01.99.06.000
Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195, del Tuel	E.9.01.99.06.001
Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195, del Tuel	E.9.01.99.06.002
Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	U.7.01.99.06.000
Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195, del Tuel	U.7.01.99.06.001
Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195, del Tuel	U.7.01.99.06.002

Trattandosi di entrate e spese registrate nelle partite di giro, gli stanziamenti riguardanti tali operazioni non svolgono la funzione di vincolo della spesa.

La cassa vincolata al 31 dicembre 2016 (comunque alla data di redazione della presente relazione se anteriore al 31/12) ammonta ad Euro zero.

Il "Fondo pluriennale vincolato"

Il "Fondo pluriennale vincolato" è un saldo finanziario che consente di verificare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno dell'acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante ciò comporti rilevanti oneri finanziari; inoltre, consente di rappresentare il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall'ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali.

L'ammontare complessivo del "Fondo" iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il "Fondo" stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente (nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente).

In allegato al bilancio di previsione è previsto il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "Fondo pluriennale vincolato" relativo all'anno 2017.

Tale prospetto partendo dal valore del "Fondo" presunto al 31 dicembre 2016, permette di evidenziare:

- le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal "Fpv" ed imputate all'esercizio 2017;
- la quota di "Fpv" al 31 dicembre 2016 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata agli esercizi successivi;
- il "Fpv" previsto al 31 dicembre 2017.

Fpv al 31 dicembre 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal Fpv e imputate all'esercizio 2017	Quota del Fpv al 31 dicembre 2016 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio 2018	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio 2019	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017 con copertura costituita dal Fpv con imputazione agli esercizi successivi	Imputazione non ancora definita	Fpv al 31 dicembre 2017
Euro 93.846,09	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

L'Organo di revisione ha verificato:

- che le modalità di calcolo del "*Fondo pluriennale vincolato*" rispondono a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell'anno 2017 sono previste solamente le spese "*esigibili*" in quell'esercizio⁶.
- l'evoluzione dei cronoprogrammi che hanno comportato la reimputazione dei residui passivi nel periodo 2017/2019, secondo il criterio di esigibilità, coperti da "*Fpv*";
- la coerenza dei cronoprogrammi relativi alla costituzione e formazione di nuovo "*Fpv*" in competenza 2017/2019.

"Fondo crediti dubbia esigibilità"

L'Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione sono state previste per intero⁷. A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un'apposita posta contabile denominata "*Accantonamento al Fcde*".

A tale riguardo, l'Organo di revisione attesta che l'ammontare del "*Fondo crediti dubbia esigibilità*" iscritto tra le entrate è *costituito/non è costituito* nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed ammonta ad Euro _____.

Il "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione 20 - Programma 02 *Fondo svalutazione crediti*):

	2017	2018	2019
Accantonamento di parte corrente	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Accantonamento di parte capitale			
Accantonamento totale	1.500,00	2.000,00	2.000,00

A tale riguardo il l'Organo di revisione osserva:

- che, salvo le eccezioni previste nel principio contabile, l'Ente continua ad accertare per cassa le entrate tributarie ed extratributarie

Accantonamento altri fondi⁸

	Importi
1 Fondo rischi contenzioso	0,00
2 Fondo oneri futuri	0,00
3 Fondo perdite reiterate organismi partecipati	0,00

⁶ Verificare ad es. che il salario accessorio relativo al 2016 sia imputato all'esercizio 2017 quando sarà effettivamente esigibile.

⁷ Salvo le eccezioni espressamente previste dal Principio contabile, gli Enti Locali non hanno più la possibilità di fare accertamenti parziali (legati alla presunta quota di inesigibilità dell'entrata) o accertamenti per "cassa".

⁸ Tra gli altri, devono essere valutati gli accantonamenti per Fondo rischi contenzioso, per indennità di fine mandato degli amministratori, eventuali accantonamenti per rinnovi contrattuali dei dipendenti, accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 552, della Legge n. 147/13; verificare se gli accantonamenti rispettano le disposizioni del Principio contabile.

4	Altri fondi (specificare _____)	0,00
---	---------------------------------	------

	2017	2018	2019
Accantonamento di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Accantonamento di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Accantonamento totale	0,00	0,00	0,00

A tale riguardo il l'Organo di revisione osserva che non sono stati costituiti ulteriori fondi al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione nelle Tabelle che seguono evidenzia le entrate e le spese che hanno carattere di eccezionalità e non ripetitivo e che possono influenzare i risultati del bilancio di previsione 2017/2019:

Entrate			
Tipologia	Importo previsto 2017	Importo previsto 2018	Importo previsto 2019
Contributo per rilascio permesso di costruire	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione tributaria	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Entrate per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Canoni concessori pluriennali	0,00	0,00	0,00
Sanzioni per violazione al Codice della strada	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale	32.500,00	32.500,00	32.500,00

Spese			
Tipologia	Importo previsto 2017	Importo previsto 2018	Importo previsto 2019
Consultazioni elettorali o referendarie locali	38.850,00	38.850,00	38.850,00
Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00
Spese per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00	0,00	0,00
Totale	38.850,00	38.850,00	38.850,00

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO⁹

L'Organo di revisione attesta:

- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1, del D.lgs. n. 267/00, dà le seguenti risultanze:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (Rendiconto della gestione anno 2015), ex art. 204, comma 1 del D.lgs. n. 267/00	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	565.152,53
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	113.083,02
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	569.806,75
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.248.042,30
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale:	124.804,23
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente(1)	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali o regionali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31 dicembre dell'esercizio precedente	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento*	0,00

(1) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

*Non concorrono al limite dell'indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito

- che l'Ente, pertanto, nel triennio 2017/2019 *supera/non supera*¹⁰ il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'art. 204 del D.lgs. n. 267/00¹¹;

Percentuale incidenza interessi passivi sulle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente:

2015	2016	2017	2018	2019
------	------	------	------	------

⁹ Per la qualificazione di indebitamento vedasi l'art. 75, del D.lgs. n. 118/11.

¹⁰ Cancellare la voce che non interessa.

¹¹ Il D.l. n. 95/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/12, ha disposto (con l'art. 16, comma 11) che "il comma 1 dell'art. 204, del D.lgs. n. 267/00, si interpreta nel senso che l'Ente Locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento".

%	%	0%	0%	0%
---	---	----	----	----

- che l'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Anno	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo debito	684.052,46	684.052,46	15.222,46	15.222,46	15.222,46
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	0,00	55.930,00	0,00	0,00	0,00
Estinzioni anticipate	0,00	612.900,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	684.052,46	15.222,46	15.222,46	15.222,46	15.222,46

- che è prevista la riduzione dell'indebitamento degli Enti Locali a partire dal 2013 (art. 8, comma 3, Legge n. 183/11)¹²;
- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

Anno	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	34.649,44	151.110,00	0,00	0,00	0,00
Quota capitale	53.297,38	55.930,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	87.946,82	207.040,00	0,00	0,00	0,00

- che l'Ente nel corso degli esercizi 2017/2019 *non prevede* di procedere alla realizzazione di opere mediante lo strumento del "lease back", del "leasing immobiliare" o del "leasing immobiliare in costruendo";
- che l'Ente *non ha* in essere e/o in programma operazioni di "project financing"

L'Organo di revisione ha accertato che nel bilancio 2017 le somme iscritte al Titolo IV Titolo V (al netto del Titolo III della spesa) e Titolo VI dell'entrata, per Euro 224.500,00 sono destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento, rispettando il vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione.

¹² L'art. 8, della Legge n. 183/11, introduce una serie di disposizioni finalizzate alla riduzione del debito pubblico degli Enti territoriali.

PAREGGIO DI BILANCIO 2017¹³

La "Legge di stabilità 2016" ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli Enti Locali mediante il superamento del Patto di stabilità interno e l'introduzione del Pareggio di bilancio, secondo il quale gli Enti, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire l'equilibrio tra le entrate finali e le spese finali espresso in termini di competenza. Il nuovo Pareggio di bilancio è previsto anche dal novellato art. 9, della Legge n. 243/12, il quale prevede che *"i bilanci delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto (conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali"*

Dall'esercizio 2016 non trova più applicazione l'art. 31, della Legge n. 183/11 e tutte le norme che regolamentavano il Patto di stabilità interno.

Anno 2017 - "Regole di finanza pubblica"

(art. 1, commi 707-734, della Legge n. 208/15 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016" ed art. 10, della Legge n. 243/12)

Soggetti coinvolti
Comuni, Province, Città metropolitane ¹⁴

Calcolo dell'Obiettivo
Gli Enti di cui sopra concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali. Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a ridurre l'obiettivo "zero" per consentire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, alla condizione che rimanga inalterato il saldo complessivo a livello regionale. Gli spazi finanziari ceduti dalla Regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai Comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011. Affinché ciò accada è necessario che i restanti Enti Locali della Regione interessata aumentino l'obiettivo per un importo equivalente, oppure che la stessa Regione assorba nel proprio vincolo di finanza pubblica l'allentamento dell'obiettivo concesso alle Amministrazioni del proprio territorio. Agli Enti Locali che hanno ceduto spazi finanziari nell'anno è riconosciuta una diminuzione dell'obiettivo nel biennio successivo, per un valore commisurato agli spazi finanziari ceduti e sempreché il saldo complessivo a livello regionale rimanga inalterato. Invece, agli Enti che hanno acquisito spazi finanziari nell'anno dai loro confratelli è attribuito un aumento dell'obiettivo nel biennio successivo, per un importo corrispondente agli spazi finanziari acquisiti. La stanza di compensazione dei saldi finanziari deve essere tale che ogni anno la <i>"somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero"</i>. Per conoscere la concreta attuazione del meccanismo testé descritto si rinvia alla lettura della relativa disciplina, che è stata pensata per sfruttare al massimo le capacità finanziarie degli Enti Locali. Tanto è vero che la procedura consta di due fasi da portare a termine, la prima, entro il 30 aprile, la seconda, entro il 30 settembre. Qualora gli spazi finanziari attribuiti non siano utilizzati per impegni in conto capitale, gli stessi

¹³ Nel presente Paragrafo e in quelli successivi abbiamo ritenuto opportuno, già da adesso, riportare considerazioni in merito al nuovo strumento di controllo della spesa pubblica: il "Pareggio di bilancio", introdotto con la Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016") in sostituzione del "Patto di stabilità interno".

¹⁴ Con riferimento alle Province di Trento e Bolzano per gli anni 2016 e 2017 resta fermo la disciplina del Patto di stabilità prevista dall'art. 1, comma 454 e ss., della Legge n. 228/12, così come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato (art. 1, comma 734, della Legge di stabilità 2016)".

non possono concorrere alla diminuzione dell'obiettivo "zero".

Determinazione del saldo finanziario di competenza

Il saldo finanziario per verificare il rispetto dell'obiettivo è calcolato, in termini di competenza, avendo a riferimento (rispetto allo schema di bilancio armonizzato) la differenza tra entrate finali dei Titoli I, II, III, IV e V e spese finali dei Titoli I, II, III. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Gli Enti Locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un Prospetto obbligatorio "... contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto ... [dell'obiettivo]". Nel Prospetto non sono presi in considerazione gli "... stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione".

Ciò stante, rileva che nel nuovo saldo finanziario di competenza non vengono conteggiati gli stanziamenti relativi al "Fondo crediti di dubbia esigibilità" ("Fede") e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Fattispecie che facilitano il raggiungimento dell'obiettivo "zero".

Non si considerano nel saldo finanziario di competenza le spese espressamente escluse da disposizioni normative.

Il Disegno di "Legge di Stabilità 2017", in discussione al Parlamento per la definitiva approvazione, al comma 4, dell'art. 65, prevede che:

- a decorrere dall'anno 2017 gli Enti devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge n. 243/12. Ai sensi del comma 1-bis, del medesimo art. 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Dlgs. n. 118/11, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

- per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;

- dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Non rileva la quota del "Fondo pluriennale vincolato" di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Dal Prospetto allegato al bilancio gli obiettivi di Pareggio di bilancio risultano così conseguibili:

anno	saldo di competenza previsto (inserire il valore positivo in casi di rispetto negativo in caso di mancato rispetto)
2017	1.500,00
2018	2.000,00
2019	2.000,00

Ai fini della verifica del rispetto del saldo, gli Enti dovranno comunicare telematicamente al Mef-RgS, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, dal Responsabile dei Servizi "Finanziari" e dall'Organo di revisione economico-finanziaria.

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del Pareggio di bilancio sono assimilate a quelle irrogate in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI¹⁵

ENTRATE TRIBUTARIE¹⁶¹⁷

Iuc (Imposta unica comunale)

La Legge n. 147/13, ("Legge di stabilità 2014"), al comma 639 istituisce l'Imposta unica comunale (Iuc) basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali. La Iuc è composta dall'Imu, la Tasi (disciplinata dai commi da 669 a 679) e la Tari (disciplinata dai commi da 641 a 668).

L'Organo di revisione prende preliminarmente atto che l'Ente con Deliberazione n. 11 del 09/09/2014, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale.

Imposta municipale propria - Imu

L'Organo di revisione ricorda che l'art. 13, del Dl. n. 201/11 disciplina la normativa relativa all'Imposta municipale propria. In proposito, si segnala che:

- l'aliquota base è dello 0,6%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;
- per l'abitazione principale¹⁸ (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze¹⁹ è prevista una aliquota ridotta dello 0,4%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino al 2%. Per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è prevista una detrazione di Euro 200 (fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta) da rapportare al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato a questa finalità. Per gli immobili assegnati dagli Iap o degli enti di edilizia residenziale pubblica i Comuni possono elevare l'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- con riferimento ai terreni agricoli, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione Imu di cui all'art. 7, comma 1, lett. h), del Dlgs. n. 504/92, si applica secondo i criteri di cui alla Circolare Mef n. 9/93. Sono esenti dall'Imu inoltre: i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti alla previdenza agricola; i terreni ricadenti nei Comuni delle Isole minori di cui all'Allegato A alla Legge n. 448/01; i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (art. 1, comma 13, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016"));
- la base imponibile dell'Imposta è ridotta del 50% nel caso di:

¹⁵ Segnaliamo che, in materia di riscossione ed accertamento delle entrate, la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - ha redatto apposite Linee guida con lo scopo di fornire approfondimenti e suggerimenti per gli operatori degli Enti Locali.

¹⁶ Per maggiori approfondimenti riguardo alle verifiche sulla gestione delle entrate, il Centro Studi Enti Locali ha predisposto il manuale "Le schede di lavoro per i principali adempimenti del revisore di un Ente Locale".

¹⁷ Per il ripristino degli equilibri di bilancio, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, anche in deroga all'art. 1, comma 162, della Legge n. 296/06, che prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma 444, della Legge n. 228/12 - "Legge di stabilità 2013").

¹⁸ I Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente i Euro 500 oppure nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con Isee non superiore a Euro 15.000 annui. In caso di più unità immobiliari l'agevolazione si applica ad una sola unità.
- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9-bis, del DL n. 47/14).

¹⁹ Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle Categorie indicate.

- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le suddette condizioni;
- unità immobiliare (fatta eccezione per quelle classificate nelle Categorie A/1, A/8 e A/9), concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che rispettano i seguenti requisiti:
 - il contratto di comodato deve essere registrato;
 - il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche qualora il contribuente, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, fatta eccezione per quelli classificati nelle Categorie A/1, A/8 e A/9;

- l'Imposta non si applica:
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa da adibire ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di Sentenza di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di Polizia, nonché al personale dei Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- per gli immobili locati a canone concordato l'Imposta, determinata applicando l'aliquota base dello 0,76%, è ridotta al 75%.

L'Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Imu 2017-2019, iscritta in bilancio, è quantificata in euro 310.000,00; e ritiene che il gettito Imu previsto per l'esercizio 2017-2019 risulta *in linea* con quanto riscosso e/o accertato nell'anno precedente.

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tributo per i servizi indivisibili - Tasi

L'Organo di revisione ricorda:

- il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale classificata nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- la base imponibile è quella prevista per l'Imu. L'aliquota base è pari all'1‰ ed il Comune può con Regolamento ridurre l'aliquota fino al suo completo azzeramento;
- a partire dal 2015 all'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero, la Tasi è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (art. 9-bis, del D.L. n. 47/14);
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. "beni merce"), l'art. 1, comma 14, lett. c), della

Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016"), prevede l'aliquota Tasi dello 0,1%, con possibilità di azzerarla o portarla allo 0,25%;

- o l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/13 ("Legge di stabilità 2014"), esenta dal versamento Tasi il detentore che destina l'unità immobiliare che occupa a titolo di abitazione principale. In tal caso, il possessore versa la Tasi nella misura stabilita con Regolamento comunale; qualora l'Ente non abbia regolamentato tale fattispecie, il possessore versa nella misura del 90% della Tasi dovuta;
- o l'art. 1, comma 14, lett. a), della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016"), ha escluso dal presupposto impositivo Tasi, dal 2016, il possesso di abitazioni principali, sia del possessore che dell'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il Comune ha previsto esenzioni per le seguenti fattispecie:

1. *abitazioni con unico occupante;*
2. *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato o discontinuo;*
3. *locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente;*
4. *abitazioni occupate da soggetti che abbiano la dimora, per più di 6 mesi l'anno, all'estero;*
5. *fabbricati rurali ad uso abitativo;*
6. *altre _____;*

L'Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Tasi 2017-2019, iscritta in bilancio, è quantificata in euro 126.000,00

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione, verificato che le modalità di applicazione della Tasi rispondono a quanto previsto dal dettato normativo, *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tassa sui rifiuti - Tari

L'Organo di revisione ricorda:

- o ai sensi dell'art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13 ("Legge di stabilità 2014"), il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117, del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- o in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie rilevante per il calcolo della tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettate a Tari è quella calpestabile;
- o per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile;
- o si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;
- o sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento di tali rifiuti in conformità della normativa vigente;
- o il Comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel Dpr. n. 158/98, salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del "*chi inquina paga*");
- o la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- o a decorrere dall'anno 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/13, nella determinazione dei costi del servizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- o nel Piano economico finanziario Tari il Comune deve tener conto anche degli eventuali mancati ricavi relativi ai crediti inesigibili Tia/1, Tia/2 e Tares;

- o sono previste riduzione ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, abitazioni occupate da soggetti che per più di 6 mesi l'anno risiedano o abbiano la dimora all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo;
- o con Regolamento il Comune può prevedere:
 - agevolazioni finanziate con la tariffa stessa;
 - le modalità di applicazione della Tassa per le occupazioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

L'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero la Tari è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (art. 9-bis, del Dl. n. 47/14).

Tutto ciò premesso in merito alla Tari, l'organo di revisione rileva che il servizio di raccolta rifiuti è concesso in affidamento alla società Contarina.

Tosap

L'art. 38, comma 1, del Dlgs. n. 507/93, dispone che *"sono soggette alla Tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province"*

La Tassa è applicata distintamente in base alla tipologia di occupazione: permanente o temporanea.

Al Comune è riconosciuta l'autonomia regolamentare, nei limiti previsti dalle disposizioni normative, in materia di regolamentazione della Tassa e di applicazione delle Tariffe per le occupazioni.

Ai sensi dell'art. 63, del Dlgs. n. 446/97, l'applicazione della Tassa può essere sostituita da un canone avente natura patrimoniale (Cosap), da introdurre con l'approvazione di espresso Regolamento in merito.

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	-----	-----	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Accertamento	5.882,98	6.000,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	5.882,98	5317,23	-----	-----	-----

L'Organo di revisione ritiene/non ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Imposta di pubblicità

L'art. 1, del Dlgs. n. 507/93, dispone che *"la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate"*.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare riconosciuta dall'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, regola l'Imposta e prevede le tariffe applicabili.

Fino al 25 giugno 2012, l'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/97, prevedeva la possibilità per gli Enti di innalzare prima del 20% (a decorrere dall'esercizio finanziario 1998), poi del 50% (a decorrere dall'esercizio finanziario 2000), le Tariffe massime applicabili all'Imposta. Tale possibilità è stata abrogata dall'art. 23, comma 7, del Dl. n. 83/12.

In merito, però, il Legislatore ha ritenuto opportuno emanare una norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 739, della Legge n. 208/15 - "Legge di stabilità 2016"), precisando che l'abrogazione sopra citata non ha effetto nei confronti di quegli Enti che si erano avvalsi della facoltà di incremento delle Tariffe in data antecedente all'entrata in vigore del Dl. n. 83/12.

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	-----	-----	500,00	500,00	500,00
Accertamento	104,11	1.000,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	104,11	102,11	-----	-----	-----

L'Organo di revisione *ritiene/non ritiene* congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Imposta di scopo

L'Organo di revisione ricorda che l'art.1, comma 706, della Legge n. 147/13 ("Legge di stabilità 2014") ha confermato la possibilità per i Comuni di istituire una Imposta di scopo ai sensi dell'art. 1, comma 145, della Legge n. 296/06, e dell'art. 6, del Dlgs. n. 23/11. Pertanto, anche con riferimento al triennio 2017-2019 l'Organo di revisione consiglia di monitorare nel tempo l'entità del gettito dell'Imposta. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 23/11, l'Imposta di scopo si applica o, se già istituita, continua ad applicarsi, sulla base imponibile dell'Imu.

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	-----	-----	0,00	0,00	0,00
Accertamento	0,00	0,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	0,00	0,00	-----	-----	-----

L'Organo di revisione rileva che l'imposta di scopo non è stata istituita.

Addizionale comunale Irpef

L'Organo di revisione:

- ricordato che con la sostituzione dell'art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/98, disposta dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/06, i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una "*soglia di esenzione*" in ragione del reddito posseduto;
- sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito www.finanze.it del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;
- considerato inoltre che i Comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef "*utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività*";
- tenuto conto che negli anni l'entrata in oggetto ha avuto il seguente andamento:

Anno 2014 Aliquota 8 % <i>(dati definitivi comunicati dal Ministero)</i>	Anno 2015 Aliquota 8 % <i>(dati definitivi comunicati dal Ministero)</i>	Anno 2016 Aliquota 8 % <i>(previsione assestata)</i>	Anno 2017 Aliquota 6,50 % <i>(previsione)</i>	Anno 2018 Aliquota 6,50 % <i>(previsione)</i>	Anno 2019 Aliquota 6,50 % <i>(previsione)</i>
Euro 165.745,00	Euro 173.999,00	Euro 170.000,00	Euro 134.000,00	Euro 134.000,00	Euro 134.000,00

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Imposta di soggiorno/Contributo di sbarco

L'Organo di revisione sottolinea che, ai sensi dell'art. 4, del Dlgs. n. 23/11, i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire l'Imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale per un massimo di Euro 5 per notte; il gettito deve essere destinato a finanziarie interventi in materia di turismo, di sostegno delle strutture ricettive e per interventi per il recupero di beni culturali ed ambientali (alla stesura della presente Relazione non risulta ancora emanato il Regolamento attuativo).

In alternativa all'Imposta di soggiorno i Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i Comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, in sostituzione all'Imposta di soggiorno, un

contributo di sbarco fino ad un massimo di Euro 2,50 da applicare ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola (art. 4, comma 3-bis, del Dlgs. n. 23/11).

L'Ente, in relazione a tali Imposte, ha previsto l'accertamento nel 2017 di Euro Zero.

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	-----	-----	0,00	0,00	0,00
Accertamento	0,00	0,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	0,00	0,00	-----	-----	-----

Tutto ciò premesso l'organo di revisione rileva che l'imposta di soggiorno non è stata istituita

Recupero evasione tributaria

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento:

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	-----	-----	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Accertamento	4.290,50	38.284,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	4.290,50	7.836,06	-----	-----	-----

I residui attivi al 1° gennaio 2017 per contributo per recupero evasione hanno subito la seguente evoluzione:

descrizione	importo
Residui attivi al 1° gennaio 2016	0,00
Riscossioni in conto residui - anno 2016	0,00
Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità	0,00
Residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2016	0,00

"Fondo di solidarietà comunale"

L'art. 1, comma 380, lett. b) della Legge n. 228/12, stabilisce che il "Fondo di solidarietà comunale" è alimentato con una quota dell'Imu, di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del Dl. n. 201/11, definita con Dpcm., su proposta del Mef, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e Autonomie locali;

Inoltre, l'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/12, dispone che sia riservato allo Stato il gettito dell'Imu di cui all'art. 13, del Dl. n. 201/11, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dall'art. 13, comma 6, primo periodo, e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Detta riserva non si applica, altresì, ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'Elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat, assoggettati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano all'Imu ai sensi dell'art. 9, comma 8, del Dlgs. n. 23/11.

L'art. 1, comma 380-ter, lett. a), della Legge n. 228/12, prevede che per le medesime finalità di cui al comma 380 per gli anni 2015 e successivi, la dotazione del "Fondo di solidarietà comunale" è pari a Euro 6.547.114.923,12, comprensivi di Euro 943 milioni quale quota del gettito di cui alla lett. f), del precedente comma 380.

Al fine d'incentivare il processo di riordino e semplificazione degli Enti territoriali, una quota del "Fondo di solidarietà comunale", non inferiore a Euro 30 milioni, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle Unioni di comuni ai sensi dell'art. 53, comma 10, della Legge n. 388/00, e una quota non

inferiore a Euro 30 milioni è destinata, ai sensi dell'art. 20, del Dl. n. 95/12, ai Comuni istituiti a seguito di fusione.

L'art. 1, comma 380-ter, lett. b), della Legge n. 228/12 stabilisce, per il quale per le medesime finalità di cui al comma 380, con Dpcm., da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, i criteri di formazione e di riparto del "*Fondo di solidarietà comunale*", tenendo anche conto, per i singoli Comuni:

1) di quanto previsto dai nn. 1), 4), 5) e 6), della lett. d), del comma 380, vale a dire rispettivamente:

- degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lett. a) ed f) del precedente comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12;
- della dimensione del gettito dell'Imu ad aliquota di base di spettanza comunale;
- della diversa incidenza delle risorse soppresses di cui alla lett. e), del comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12, sulle risorse complessive per l'anno 2012, per quanto attiene ai soppressi "*Fondo sperimentale di riequilibrio*" e trasferimenti erariali a favore dei Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna;
- delle riduzioni di cui all'art. 16, comma 6, del Dl. n. 95/12;

2) della soppressione dell'Imu sulle abitazioni principali e dell'istituzione del Tributo per i servizi indivisibili;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota di base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

Infine, l'art. 1, comma 380-ter, lett. c), della Legge n. 228/12, prevede che in caso di mancato accordo, il Dpcm. è comunque emanato entro i 15 giorni successivi.

Dal 2016, il Dl. n. 78/15 stabilisce che il Ministero dell'Interno, entro il 31 marzo di ogni anno, eroghi ai Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, una somma pari all'8% degli importi di riferimento per ciascun Comune risultanti dai dati pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'Interno alla data del 16 settembre 2014. Tale acconto deve essere contabilizzato nei bilanci comunali a titolo di riscossione di Imu.

Entro il 1° giugno di ogni anno, il Ministero dell'Interno comunica all'Agenzia Entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli Comuni in misura pari all'importo di cui al predetto comma 1. L'Agenzia delle Entrate procede a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, dall'Imu riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'art. 17, del Dlgs. n. 241/97. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle Entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del "*Fse*" nel medesimo anno.

L'Organo di revisione prende atto delle seguenti modalità di determinazione del "*Fondo di solidarietà comunale*" 2017, previsto per Euro 230.000,00 e in proposito *ritiene* congrua la previsione di bilancio.

TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici

L'Organo di revisione dà atto

- che sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali per complessivi Euro 9.200,00, tenuto conto²⁰;
- che i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, del Dlgs. n. 118/11):
 - ☐ di quanto previsto da Leggi regionali già in vigore;
 - ☐ delle funzioni delegate da Leggi regionali già in vigore;

²⁰ *Contrassegnare e completare la voce che interessa*

- che l'art. 13, comma 17, del Dl. n. 201/11, prevede, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, che all'incremento dell'entrata ad aliquota di base, in conseguenza dell'anticipazione sperimentale dell'Imu, corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sul "*Fondo sperimentale di riequilibrio*" e sul "*Fondo perequativo*".

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione "Codice della strada" (art. 208, del Dlg. n. 285/92)

Le previsioni per gli esercizi 2017/2019 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi 2015-2016:

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	-----	-----	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Accertamento	23.651,22	20.000,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	22.210,57	20.114,08	-----	-----	-----

La parte vincolata della previsione (50%) risulta destinata come segue:

Tipologie di spese	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Spesa corrente	11.852,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa per investimenti	11.852,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Per l'anno 2017, la destinazione delle entrate è stata determinata con Deliberazione di Giunta n. 7 del 31/01/2017²¹.

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'entrata in questione è *stata* altresì iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'art. 162, commi 1 e 4, del Dlg. n. 267/00, per l'importo lordo che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio (e non per l'importo che si prevede effettivamente di introitare);
- una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al "*Codice della Strada*" è *stata* destinata per interventi previsti dall'art. 208, comma 4, del Dlg. n. 285/92, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/10.

Entrate da Servizi scolastici, Servizi per l'infanzia, Attività culturali, servizi sportivi e Servizi sociali

L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate derivanti da tali attività è stato previsto tenendo conto delle modifiche tariffarie per l'anno 2017, che sono state approvate dalla Giunta con le Deliberazioni di seguito elencate e che costituiscono allegato obbligatorio del presente bilancio:

- Deliberazione n. 6 del 31/01/2017 avente per oggetto: Disciplina generale delle tariffe dei corrispettivi per la fruizione dei servizi a domanda individuale. Approvazione tasso di copertura anno 2017

L'Organo di revisione dà atto altresì che, per l'ammissione ai predetti servizi ed attività, ove non rivolti alla generalità della popolazione interessata, e per la determinazione di quote ridotte di compartecipazione alle spese, l'Ente applica²² i "*criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate*", di cui all'art. 59, comma 51, della Legge n. 449/97, e successive modificazioni.

Proventi da beni dell'Ente

L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente:

- che c'è una sezione del DUP a ciò dedicato e *non è stato* allegato al bilancio l'elenco degli immobili locati a terzi, con l'indicazione del relativo canone annuo;

²¹ In base all'art. 208, del Dlg. n. 285/92.

²² In riferimento alla destinazione vincolata delle sanzioni "*Codice della Strada*" vedasi la Deliberazione 15 settembre 2010, n. 104, della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana.

- che nel corso dell'anno 2016 *si è provveduto* all'adeguamento dei relativi canoni;
- che per l'anno 2017 *si prevede* di adeguare i relativi canoni;
- che il gettito per l'esercizio 2017 è stato previsto *tenendo conto* dei predetti adeguamenti;
- che, alla data di predisposizione della presente Relazione:
 - i fitti attivi relativi all'anno 2016 risultano introitati per un ammontare complessivo di Euro 24.535,37, pari al 94,36 % del gettito complessivo;
 - risultano ancora da introitare Euro zero per fitti attivi relativi a residui per gli anni 2015 e precedenti;

Interessi attivi

L'Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è stata calcolata tenendo presenti:

- ☐ gli interessi attivi sulle giacenze di tesoreria calcolati in base di un tasso annuo d'interesse del 0,1%;

Utili/perdite da Aziende e Società

L'Organo di revisione dà atto che, in ordine alla predetta entrata, è stato previsto che, per l'esercizio 2017:

- possano produrre utili le seguenti Aziende e Società partecipate:

- 1) Asco Holding s.pa.
- 2) _____
- 3) _____

e che il relativo gettito è stato calcolato tenendo conto delle modifiche alle disposizioni in materia di credito d'imposta sui dividendi distribuiti ai Comuni da Società, comunque costituite, che gestiscono servizi pubblici locali, introdotte dall'art. 4, comma 2, del Dlgs. n. 344/03 avente per oggetto "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4, della Legge n. 80/03", come integrate dall'art. 1, comma 52, della Legge n. 311/04;

- possano chiudere il bilancio in sostanziale pareggio le seguenti Aziende e Società partecipate:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

- possano produrre perdite le seguenti Aziende e Società partecipate:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI²³

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente Locale nel prevedere le spese correnti per l'esercizio 2017:

- ha tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'art. 6, del DL n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
- ha tenuto conto di quanto disposto in materia di razionalizzazione e risparmi di spesa, dall'art. 8, del DL n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10.

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

L'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al D.lgs. n. 118/11), dà atto che la spesa del personale è stata calcolata:

- tenendo conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, comma 19, della Legge n. 449/97;

(per gli Enti assoggettati al Patto di stabilità nel 2015²⁴)

- tenendo di quanto disposto dall'art. 76, comma 4, del DL n. 112/08 (rispetto del Patto di stabilità interno);
- tenendo conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità nel 2015, devono assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06;
- tenendo conto che l'art. 1, comma 450, della Legge n. 190/14, ha disposto agevolazioni per promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli Enti Locali interessati da processi di aggregazione e di gestione associata nei seguenti termini:
 - i Comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli Enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non sono interessati, nei primi 5 anni dalla fusione, dagli specifici vincoli e dalle limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
 - i Comuni minori che devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali, devono considerare in maniera cumulata le spese di personale e le facoltà assunzionali, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.
- tenendo conto che l'art. 1, comma 229, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016") autorizza, a decorrere dall'anno 2016, i Comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le Unioni di comuni, ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

²³ Per maggiori approfondimenti riguardo alle verifiche sulla gestione della spesa, il Centro Studi Enti Locali Srl ha predisposto il manuale "Le schede di lavoro per i principali adempimenti del Revisore di un Ente Locale".

²⁴ Art. 1, comma 762, della Legge n. 208/15 - "Legge di Stabilità 2016", prevede che "le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al Patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai comi da 707 a 734 - Pareggio di bilancio. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/06, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del Patto di stabilità interno".

Verifica rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 (o comma 562), della Legge n. 296/06:

spesa impegnata o prevista ²⁵	Rendiconto 2008 ²⁶	Spesa media 2011/2012/2013	Previsione asestata 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese personale (int. 01)	0,00	328.164,42	379.731,30	362.670,00	362.670,00	362.670,00
Altre spese personale (int. 03)	0,00	4.240,31	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
Irap (int. 07)	0,00	23.496,61	27.442,84	26.380,00	26.380,00	26.380,00
Altre spese	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale spese personale (A)	0,00	355.901,34	412.631,14	394.000,00	394.000,00	394.000,00
- componenti escluse (B)	0,00	39.102,33	50.950,00	45.450,00	50.950,00	50.950,00
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	0,00	316.799,01	361.681,14	348.550,00	343.050,00	343.050,00

Le assunzioni a tempo indeterminato pieno e parziale verranno effettuate:

- (per gli Enti assoggettati al Patto di stabilità nel 2015)
nel rispetto della percentuale del *turn over* (art. 1, comma 228, della Legge n. 208/15 "Legge di stabilità 2016") pari al 25% della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato nell'anno precedente per gli anni 2017, 2018 e 2019. La percentuale sale al 75% nei Comuni fino a 10.000 abitanti con rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli Enti dissestati. Le percentuali previste dall'art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14²⁷ restano ferme al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli Enti di Area vasta destinato a funzioni non fondamentali.

Inoltre,

- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica²⁸;
- l'Ente non ha rilevato situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ai sensi dell'art. 33, del Dlgs. n. 165/01.

L'Organo di revisione evidenzia nella seguente Tabella il numero dei dipendenti suddiviso per categorie ed i principali indicatori relativi al personale:

Personale al 31 dicembre ²⁹	2016 posti in dotazione organica	2016 personale in servizio	2017 Personale in servizio (programm/nc)	2017 personale in servizio (previsione)	2018 Personale in servizio (programm/nc)	2018 personale in servizio (previsione)	2019 Personale in servizio (programm/nc)	2019 personale in servizio (previsione)
Direttore generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segretario comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dirigenti a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dirigenti a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dipendenti (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
costo medio del personale (A/C)		45.847,90	43.777,78	43.777,78	43.777,78	43.777,78	43.777,78	43.777,78
Popolazione al 31 dicembre		1.812		1.812		1.812		1.812
costo del personale pro-capite (A/popolazione al 31/12)		227,72		217,44		217,44		217,44
incidenza sulle spese correnti		0,29		0,32		0,34		0,34

²⁵ Per individuare le componenti della spesa di personale da includere ai fini del calcolo del contenimento della stessa si ritiene ancora corretto utilizzare le indicazioni fornite dal Mef con Circolare 17 febbraio 2006, n. 2, e quelle fornite dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con Deliberazione n. 16/09.

²⁶ Compilare a cura degli Enti Locali non soggetti al Patto di stabilità.

²⁷ Pari all'80% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente per gli anni 2016 e 2017 e al 100% a decorrere dal 2018.

²⁸ I Collegi dei revisori dei conti e gli Organi di controllo interno delle Amministrazioni che attivano tali processi sono tenuti a vigilare e a dare evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, dei quali l'Ente Locale deve tenere conto ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale.

²⁹ Il numero dei lavoratori deve essere riportato ad anno intero ed ad orario contrattuale pieno.

Adempimento per i Revisori in materia di spesa di personale

L'art. 3, comma 10-*bis*, del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14, ha previsto che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni inserite nello stesso art. 3 da parte degli Enti Locali venga certificato "dai Revisori dei conti nella Relazione di accompagnamento alla Delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente. In caso di mancato adempimento, il Prefetto presenta una relazione al Ministero dell'Interno. Con la medesima Relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del presente Decreto".

In sostanza, i Revisori sono tenuti a certificare il rispetto della normativa in materia di spesa di personale come sopra indicata, cui vanno aggiunti i seguenti punti:

- è stato assicurato il coordinamento delle politiche assunzionali dell'Ente con i soggetti di cui all'art. 18, comma 2-*bis*, del Dl. n. 112/08 convertito con Legge n. 122/08 (Aziende speciali e Istituzioni), al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 18, comma 2-*bis* (art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14);
- è stato rispettato il divieto dello svolgimento di attività gestionale da parte dei soggetti incaricati ai sensi dell'art. 90, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, sia parametrato a quello dirigenziale (art. 11, comma 4, del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14).

Contrattazione decentrata integrativa

L'Organo di revisione dà atto che per il **personale non dirigente** del Comparto Enti Locali:

- che è stato costituito il "*Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa*" per l'anno 2017, con atto di Giunta nr. 94 del 03/11/2016 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016") ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
 - che le risorse del Fondo per l'anno 2017 sono conformi alle disposizioni di contenute nel Ccnl. di riferimento;
 - che le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 5, del Ccnl. 1° aprile 1999, *sono/non sono* legate all'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento/miglioramento dei servizi esistenti;
 - le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 2, del Ccnl. 1° aprile 1999, possono essere rese disponibili solo a seguito del preventivo accertamento delle effettive disponibilità di bilancio dell'Ente create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;
 - che le risorse variabili sono prevalentemente destinate nel contratto integrativo al finanziamento dei compensi destinati a premiare la produttività;
 - sono stati individuati i criteri per l'attribuzione dei compensi relativi alla *performance* del personale dipendente;
 - *non ha* programmato progressioni orizzontali negli anni 2017-2018-2019
(nel caso in cui le abbia programmate indicare per quale anno e tra quali livelli economici)
-
- *non ha* programmato progressioni verticali negli anni 2017-2018-2019
(nel caso in cui le abbia programmate indicare per quale anno e tra quali categorie)
-

Spesa per incarichi esterni

L'Organo di revisione, con riferimento alla spesa per incarichi inserita nel bilancio di previsione, dà atto che:

- l'Ente ha tenuto conto del programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma (art. 3, comma 55, della Legge n. 244/07) ;
- l'Ente *ha* tenuto conto dei criteri e delle modalità per l'attribuzione degli incarichi esterni previsti dal Regolamento degli Incarichi dell'Ente, adottato con Deliberazione di Giunta n. 100 del 23/12/2008, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 244/07;
- l'Ente ha tenuto conto del limite di spesa previsto dall'art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10 per la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/01, in materia di presupposti per l'affidamento di incarichi esterni;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 146, della Legge n. 228/12 ("Legge di stabilità 2013"), in merito all'obbligo di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12 [modificato prima dall'art. 6, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 e

poi dall'art. 17, della Legge n. 124/15 (c.d. "Legge Madia")), in base al quale gli Enti Locali non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione;

Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata:

- dall'art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- dall'art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/06;
- dall'art. 1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
- dall'art. 1, comma 13, del Dl. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
- dall'art. 37, del Dlgs. n. 50/16;
- dall'art. 23-ter, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14;
- dall'art. 1, comma 505, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016");
- dall'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016");
- dall'art. 1, commi da 512 a 520, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016");

evidenzia:

- che gli Enti Locali possono acquistare sul mercato i servizi originariamente autoprodotti, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;³⁰
- le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio (art. 21, del Dlgs. n. 50/16);
- che gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ("Mepa"), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, del Dpr. n. 207/10 per acquisiti di importo pari o superiore a 1.000 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- che gli Enti Locali possono ricorrere alle Convenzioni-quadro predisposte da Consip Spa, nonché alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionale, ovvero adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità di riferimento per tali convenzioni-quadro;
- che gli Enti Locali sono tenuti ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. Ai sensi dell'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016") possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'Organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente Ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di Convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. Per tali categorie merceologiche, viene fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti al di fuori delle Convenzioni Consip a condizione che gli

³⁰ I Collegi dei revisori dei conti e gli Organi di controllo interno delle Amministrazioni che attivano i processi di cui all'art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01, sono tenuti a vigilare e a dare evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, dei quali l'Ente Locale deve tenere conto ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale.

stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori rispetto ai corrispettivi delle convenzioni e accordi quadro di Consip e delle Centrali di committenza regionali:

- almeno del 10% per telefonia fissa e telefonia mobile;
- almeno del 3% per energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento.

Tutti i contratti stipulati secondo tali previsioni devono essere trasmessi all'Anac e devono essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip e delle Centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 % rispetto ai contratti già stipulati.

Per il triennio 2017-2019, è prevista la disapplicazione della cd. "*outside option*", cioè della possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle Convenzioni Consip, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure ad evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle Centrali di committenza regionali;

- che al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, della Legge n. 196/09, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti [art. 1, comma 512, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016")]. Le Amministrazioni e le società citate possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità sopra descritte esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'Organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. La mancata osservanza di tali disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale;
- i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della Legge n. 56/14.

I Comuni possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici (art. 37, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 50/16);

- per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, del Dlgs. n. 50/16, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38, del Dlgs. n. 50/16 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti ricorrono ad una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria (art. 37, comma 2, del Dlgs. n. 50/16);

e dà atto:

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal Dpr. n. 194/96, nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).

Spese legali

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente *non ha* provveduto alla determinazione dell'accantonamento del "*Fondo rischi spese legali*" sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti secondo quanto previsto alla lett. h), Punto 5.2, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria³¹.

Contenimento delle spese

Le previsioni per gli anni 2017, 2018 e 2019 rispettano i limiti disposti:

- dell'art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Studi/incarichi di consulenza	0,00	80%	0,00	0,00

- dall'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella³²:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Lavoro flessibile	0,00	50%	0,00	0,00

- dall'art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	6.929,32	80%	1.385,86	600,00

- dall'art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti Locali non possono, a decorrere dall'anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni;
- dall'art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Missioni	8.150,00	50%	4.075,00	3.300,00

- dall'art. 6, comma 13, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

³¹ In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

³² Tenendo presente che il limite non si applica agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 - per gli Enti soggetti al Patto - e 562 - per gli Enti non soggetti al Patto - dell'art. 1 della Legge n. 296/06 (art. 11, comma 4-bis del Dl. n. 20/14, convertito con Legge n. 114/14). Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Formazione	311,81	50%	155,91	150,00

➤ dall'art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2011	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	736,40	70%	220,92	0,00

- l'Ente *ha* comunicato in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'apposito questionario con le modalità di cui al Dlgs. n. 33/13, il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono all'obbligo di comunicazione non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (art. 4 Dpcm. 25 settembre 2014).

Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2017:

- *non prevede* di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria;

Imposte e tasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- *ha effettuato/non ha effettuato* l'opzione di cui all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97, per la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "valore della produzione";
- *ha escluso* dalla base imponibile Irap mensile, calcolata secondo il metodo retributivo, ai sensi dell'art. 11, del Dlgs. n. 446/97, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 388/2000 e indicato nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione Irap, le spese erogate relative ai dipendenti disabili, così come definiti dall'art. 1, della Legge n. 68/99;
- svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72, e successive modificazioni e che per le stesse *viene tenuta* regolare contabilità ai fini Iva:
- ☐ Impianti sportivi
 - ☐ Refezione scolastica
 - ☐ Trasporto alunni
 - ☐ Soggiorni climatici
 - ☐ Trasporto disabili
- in relazione alle predette attività commerciali, *non ha effettuato* l'opzione di cui all'art. 36, comma 3, del Dpr. n. 633/72, per la tenuta della contabilità separata ai fini Iva, ovvero dell'art. 36-bis, del Dpr. n. 633/72, per i servizi svolti in regime di esenzione;
- ha proceduto all'applicazione, ai servizi rilevanti Iva, delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su "*split payment*" e "*reverse charge*", ai sensi:

- dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14;
 - del Dm. 23 gennaio 2015, attuativo delle norme sullo "split payment";
 - delle Circolari Agenzia Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015, di chiarimento delle norme su "reverse charge" e su "split payment";
- ha tenuto conto, in sede di Dichiarazione "Iva 2016" scadente il 30 settembre 2016, compilando i righi VJ19 ed eventualmente VJ17, nonché eventualmente i righi VE35 e VE38, dei riflessi delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su "split payment" e "reverse charge";
- ha preso atto delle nuove scadenze e adempimenti fiscali previsti dal 1° gennaio 2017 e introdotti dal DL n. 193/16, nonché dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016, in base ai quali
- entro il 28 febbraio 2017 scade l'invio telematico Dichiarazione "Iva 2017" (dal 2018 la scadenza è posticipata al 30 aprile di ogni anno). Non più quindi il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;
 - entro il 31 maggio 2017/31 agosto 2017/30 novembre 2017/28 febbraio 2018 (fine del secondo mese al trimestre di riferimento, scadenze valevoli anche per gli anni futuri) scadono, rispettivamente:
 - a) l'invio della Comunicazione trimestrale relativa alle sole fatture e note di credito/debito analogiche emesse nel trimestre di riferimento ai sensi dell'art. 4, del DL n. 193/16 oppure, in alternativa, previo esercizio dell'opzione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'invio dei dati riferiti ai medesimi documenti ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Dlgs. n. 127/15 e del Provvedimento 28 ottobre 2016. Il tutto mediante sistemi informatici che da oggi possono essere già adeguati dalle *software house*;
 - b) l'invio della Comunicazione dati delle liquidazioni periodiche riferite al trimestre di riferimento, ai sensi dell'art. 4, del DL n. 193/16, secondo direttive da definire con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Oneri straordinari

L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione l'Ente:

- *non ha previsto oneri straordinari;*

Fondo di riserva

L'Organo di revisione dà atto che nella Missione 20 "Fondi e Accantonamenti", Programma 1, è stato previsto l'importo di Euro 7.645,00 a titolo di "Fondo di riserva" pari al 0,6 %³³ del totale delle spese correnti e quindi rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/00. Inoltre, nella stessa Missione e Programma è previsto "Fondo di riserva" di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali.

³³ Ai sensi dell'art. 166, del Dlgs. n. 267/00, il fondo di riserva deve essere ricompreso fra lo 0,3% e il 2% del totale delle spese correnti previste nel bilancio. L'art. 3, comma 1, lett. g), del DL n. 174/12, prevede che, nel caso in cui l'Ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 (anticipazione di Tesoreria e/o utilizzo, in termini di cassa, di entrate a specifica destinazione), il limite minimo del Fondo di riserva deve essere elevato 0,45% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito *internet* dell'amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l'Ente *ha provveduto* ad adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09.

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante (art. 2, comma 4-ter, Dl. n. 138/11).

La "*Legge di stabilità 2016*" mantiene fermo per le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a 1.000 Euro mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi "Finanziari dell'Ente", dà atto che:

- i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali sono stati individuati con Deliberazione della Giunta n.12 del 31/01/2017;
- si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione ed approvazione consiliare, del "Piano delle alienazioni e delle valorizzazione immobiliari" contenuto nel Dup (art. 58, del DL. n. 112/08)²;

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2017 non ci sono entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali.

Le risorse provenienti o previste da tali disinvestimenti sono state destinate nel modo seguente:

	Previsione iniziale 2016	Rendiconto/Assestato 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamento disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Copertura debiti fuori bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contributo per "permesso di costruire"

La Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016") prevede la possibilità, per gli anni 2016 e 2017, di utilizzare per intero i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", di cui al Dpr. n. 380/01, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'art. 31, comma 4-bis, del medesimo Testo unico, per finanziare le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

La previsione per gli esercizi 2017/2019 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti dell'esercizio 2016:

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	-----	-----	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Accertamento	858,81	2.891,90	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	858,81	2.891,90	-----	-----	-----

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente negli anni passati era avvenuta e per il triennio 2017-2019 è prevista nel modo seguente:

- anno 2014 50 % (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - art. 2, comma 8, della Legge n. 244/07);
- anno 2015 50 % (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - art. 2, comma 8, della Legge n. 244/07);
- anno 2016 50 % (fino al 100% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale e per spese di progettazione di opere pubbliche- art. 1, comma 737, della Legge n. 208/15).
- anno 2017 50 %, anno 2018 50 % e anno 2019 50 %.

L'Organo di revisione evidenzia inoltre che le entrate concernenti i "permessi di costruire" destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui all'art. 16, comma 2, del Dpr. n. 380/01, sono accertate nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in cui la convenzione e gli

accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ovvero nell'esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene. A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell'Ente stesso, all'entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile). La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per "*permessi di costruire*" e destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai Documenti di programmazione (Dup e Piano delle opere pubbliche).

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

Il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Dlgs. n. 50, del 18 aprile 2016 "Nuovo codice degli appalti". L'art. 21 del citato Decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

Tuttavia nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi che dovrebbero determinare:

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
 - b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
 - c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
 - d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
 - e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
 - f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento,
- si applica l'art. 216, comma 3, del nuovo "Codice degli appalti", ossia si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi "Finanziari" dell'Ente, dà atto:

- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici:
 - sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, sostituito una prima volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal Dm. 9 giugno 2005, e delle modifiche introdotte dall'art. 7, della Legge n. 166/02;
 - sono stati adottati entro il 15 ottobre 2015 dalla Giunta comunale;
 - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune;
 - sono stati predisposti:
 - a) per gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando la stima sommaria dei costi;
 - b) per gli interventi di importo inferiore a Euro 10 milioni, dotandoli di studi di fattibilità sintetici;
 - c) per gli interventi di importo superiore a Euro 10 milioni dotandoli di studi di fattibilità di cui all'art. 4, della Legge n. 144/99;
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione annuale e pluriennale si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;
- che per la progettazione delle opere e degli interventi previsti nell'Elenco annuale delle opere pubbliche è stato previsto:
 - di ricorrere a professionisti esterni e che le relative spese:
 - ☐ sono state previste nell'apposito intervento delle spese in conto capitale;
 - ☐ sono state incluse nella previsione di spesa di ogni singolo intervento;

- l'art. 200, del Tuel prevede che la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi deve essere costituita da:
- a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel "*Fondo pluriennale vincolato*" accantonato per gli esercizi successivi;
 - b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra Pubblica Amministrazione;
 - c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel "*Fondo pluriennale vincolato*" accantonato per gli esercizi successivi;
- c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al Dlgs. n. 118/11.

Il Decreto interministeriale 1° dicembre 2015 ha previsto, modificando il principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11), ulteriori modalità per finanziare la spesa di investimento per gli esercizi successivi al primo in ottemperanza con quanto previsto dal punto c-bis) dell'art. 200, del Tuel:

1. il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti;
2. negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60% della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del "Fcd", degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;
3. il 50% delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo "Fcd" (ulteriore margine di saldo positivo oltre quello normalizzato del punto 1).
4. riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi 3 esercizi rendicontati.

Le modalità ed i limiti di utilizzo delle suddette risorse per il finanziamento della spesa di investimento sono definite nel citato Principio contabile n. 4/2.

ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione, premesso:

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, del Dlgs. n. 175/16 ("*Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica*", d'ora in avanti "*Testo unico*"³⁴, entrato in vigore il 23 settembre 2016), le partecipazioni dirette e

³⁴ L'art. 2 detta - ai fini dell'applicazione del "Testo unico" - le definizioni, coordinandole con i principi desumibili dalla normativa nazionale ed europea. Di seguito si riportano le definizioni di "Società a controllo pubblico", di "partecipazione", di "partecipazione indiretta", di "Società" e di "Società a partecipazione pubblica" [Fermo restando che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, le Amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a Società, anche consortili, costituite in forma di Società per azioni o di Società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, e che per espressa previsione dell'art. 1, comma 5 del Dlgs. n. 175/16, le disposizioni del "Testo unico" non trovano applicazione nei confronti delle Società quotate* se non ove espressamente previsto ed in particolare: art. 8 "acquisto di partecipazioni in Società già costituite"; art. 9 "gestione delle partecipazioni"; art. 18 "quotazione di Società a controllo pubblico in mercati regolamentati", *(le Società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le Società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari,

indirette che - alla data del 23 settembre 2016 - sono detenute dalle Amministrazioni pubbliche (Enti Locali compresi) in Società che hanno le caratteristiche che seguono, sono alienate [oppure, le medesime Società sono oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione (mediante messa in liquidazione)]:

- Società che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie consentite [va verificata quindi la compresenza del "vincolo di scopo pubblico" e del "vincolo di attività" (vedi art. 4, commi 1 e 2), tenendo conto delle ipotesi di deroga previste dagli artt. 4, commi 3, 6, 7, 8 e 9, e 26, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7];
- Società che non soddisfano i requisiti che secondo il ridetto "Testo unico" sono necessari per l'adozione dell'atto deliberativo di costituzione di una Società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in Società già costituite (vedi art. 5, commi 1 e 2)³⁵;
- Società che risultano prive di dipendenti o hanno un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
- Società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di Euro;

diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le Società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche) Mentre, per le Società quotate valgono le disposizioni transitorie di cui all'art. 26, commi 3, 4 e 5).

"Società a controllo pubblico": le Società in cui una o più Amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ex art. 2, comma 1, lett. m).

Per controllo si intende, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b):

- una delle situazioni descritte nell'art. 2359 del Cc.: [quindi] ipotesi prevista al n. 1 del comma 1 dell'art. 2359 citato, che considera "controllata" quella Società in cui una P.A. dispone della maggioranza dei voti esercitabili nella sua Assemblea ordinaria (controllo di diritto); ipotesi prevista al n. 2 del menzionato comma 1, che fa assumere alla P.A. la veste di Ente "controllante" della Società in caso di possesso di un numero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea ordinaria (controllo di fatto); ipotesi prevista al n. 3 del ridetto comma 1, che considera controllata quella Società che è sotto influenza dominante di una P.A. in virtù dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali (controllo contrattuale) [Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del comma 1 si computano anche i voti spettanti a Società controllate, a Società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi];
- la situazione che si verifica quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

"Partecipazione": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in Società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi [nel senso che possono essere dotati del diritto di voto ovvero che può ad essi essere riservata la nomina di un componente indipendente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di sorveglianza o di un Sindaco. La definizione di partecipazione è coerente con quella di cui all'art. 1, comma 6-bis, del D.lgs. n. 58/98, "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (Cfr. "Relazione illustrativa")], ex art. 2, comma 1, lett. f).

"Partecipazione indiretta": la partecipazione in una Società detenuta da un'Amministrazione pubblica per il tramite di Società o altri Organismi soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima [il requisito del controllo da parte di un'Amministrazione (richiamato nella definizione di cui sopra) riguarda sia le Società che gli altri Organismi indicati (Cfr. "Relazione illustrativa")] ex art. 2, comma 1, lett. g).

"Società": gli Organismi di cui al Titolo V del Libro V del Cc. ex art. 2, comma 1, lett. l).

"Società a partecipazione pubblica": le Società a controllo pubblico, nonché le altre Società partecipate direttamente da Amministrazioni pubbliche o da Società a controllo pubblico, come indicato all'art. 2, comma 1, lett. n).

³⁵ L'art. 5, comma 1 del D.lgs. n. 175/16, prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una Società a partecipazione pubblica [anche nelle ipotesi di costituzione di una Società per le finalità di cui all'art. 4, comma 2, lett. c), del citato Decreto], nonché di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di Amministrazioni pubbliche in Società già costituite - con l'eccezione dei casi in cui la costituzione di una Società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità ad espresse previsioni legislative - deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della Società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del ridetto Decreto. Nella motivazione vanno pure evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano la scelta dell'utilizzo dello strumento societario, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate (rispetto ad altre forme organizzative), nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (ovvero dei servizi affidati). La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Il suddetto atto deliberativo (cioè quello di cui al comma 1) dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea di aiuti di Stato alle Imprese (art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 175/16).

- Società diverse da quelle costituite per la gestione di un "servizio d'interesse generale" che hanno prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;
- Società per le quali si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- Società per le quali si ravvisa la necessità di aggregazione con altre Società aventi ad oggetto le attività consentite (art. 24, comma 1, primo periodo);
- che, ai fini della revisione "straordinaria" delle partecipazioni di cui sopra, entro il 23 marzo 2017, ciascuna Amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute (alla data del 23 settembre 2016), direttamente o indirettamente, individuando quelle che devono essere alienate (art. 24, comma 1, secondo periodo);
- che l'esito della ricognizione, in ogni caso, va comunicato con le modalità di cui all'art. 17, del D.L. n. 90/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/14 e che le relative informazioni sono rese disponibili alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, ed alla Struttura di cui all'art. 15 (art. 24, comma 1, terzo e quarto periodo);
- che il comma 2, dell'art. 24 prevede che per le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/14 (Enti Locali compresi) il Provvedimento motivato di cui sopra costituisce aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" adottato ai sensi del comma 612, dell'art. 1, della Legge n. 190/14 [pur rimanendo vavevoli i termini ivi previsti, compreso quello del 31 marzo 2016 per la predisposizione della Relazione sui risultati conseguiti dal "Piano operativo" *ex* comma 612, dell'art. 1 citato (Relazione che era da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare sul sito istituzionale dell'Amministrazione)];
- che il prefato provvedimento di ricognizione è inviato alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, nonché alla Struttura di cui all'art. 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui all'art. 24 (art. 24, comma 3);
- che, con riferimento all'alienazione di partecipazioni sociali individuate in sede di ricognizione "straordinaria", vale il principio generale di cui all'art. 10. Inoltre, l'alienazione deve avvenire entro 1 anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, dell'art. 24 (ciò dovrebbe significare che la vendita va eseguita entro 1 anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione) (art. 24, comma 4);
- che, se dalla ricognizione "straordinaria" di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, l'Amministrazione pubblica individua partecipazioni da alienare, e queste poi non sono alienate nei termini previsti (vedi sopra); oppure, se entro il 23 marzo 2016 la stessa Amministrazione non adotta alcun atto ricognitivo nonostante abbia partecipazioni da alienare perché non rispondenti ai prescritti parametri legislativi (art. 24, comma 5): l'Amministrazione pubblica socia non può più esercitare i diritti sociali nei confronti della Società e la partecipazione (sia per le Spa che per le Srl) è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, comma 2, del Cc. Ciò posto, le azioni o quote sono liquidate seguendo (non solo per le Spa, ma anche per le Srl) il procedimento di cui all'art. 2437-quater, del Cc., facendo salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione da parte dell'Amministrazione pubblica;
- che nelle ipotesi di cui ai commi 6 e 7, dell'art. 2437-quater, del Cc., ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una Società unipersonale, la Società è posta in liquidazione (art. 24, comma 6);
- che nell'ambito della ricognizione "straordinaria", le partecipazioni che hanno le caratteristiche per essere alienate sono da individuare anche fra quelle acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali (art. 24, comma 7);
- che per l'attuazione delle misure da intraprendere nell'ambito della revisione "straordinaria" delle partecipazioni, il comma 8, dell'art. 24 richiama l'applicazione dell'art. 1, commi 613 e 614, della Legge n. 190/14. Pertanto, in riferimento al comma 613 citato, "(l)e Deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di Società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del Codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria". Mentre, in riferimento al comma 614 citato, questo dovrebbe avere valenza (tanto per le P.A., quanto per le Società da queste controllate) solamente per la parte che richiama il comma 568-bis, dell'art. 1, della Legge n. 147/13 e limitatamente alle disposizioni in materia di agevolazioni fiscali delle operazioni di scioglimento e alienazione, tenuto conto delle abrogazioni che l'art. 28 reca sulle vigenti disposizioni relative alle partecipazioni societarie al fine di attuare il complessivo disegno della riforma;

considerato:

- che gli Enti Locali sono tenuti ad adottare - allorché costituiscono Società o Enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in Società, Consorzi o altri Organismi, anche nell'ambito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento - provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante tali organismi gestionali esterni.

- Nelle more del perfezionamento di tali atti, le dotazioni organiche sono in via provvisoria fissate facendo riferimento ai soggetti alle dipendenze dell'Ente alla fine dell'esercizio precedente a quello in cui è avvenuta la costituzione dei citati Organismi o l'assunzione di partecipazione negli stessi, diminuito delle unità lavorative ivi trasferite. All'Organo di revisione dell'Ente Locale è assegnato il compito, sia di asseverare "*il trasferimento delle risorse umane e finanziarie [unitamente alla trasmissione di] una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato*", sia di segnalare "*eventuali inadempimenti anche alle Sezioni competenti della Corte dei conti*" (art. 3, commi 30, 31 e 32, della Legge n. 244/07);
- che le Pubbliche Amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in Società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle Società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da Amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della Società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'art. 30, del Dlgs. 165/01 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'Amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili (art. 19, comma 8, del Dlgs. n. 175/16);
 - che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Dlgs. n. 175/16, per le Società di cui al comma 2, lett. d), del citato art. 4 (cioè quelle che svolgono l'attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle Direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento) che sono sotto il controllo degli Enti Locali, vige il seguente divieto: esse non possono costituire nuove Società, né acquisire nuove partecipazioni in Società [è appena il caso di ricordare che il Dlgs. n. 175/16 abroga l'art. 13, del Dl. n. 223/06, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/06 (c.d. "Decreto Bersani"). Rispetto al citato divieto, bisogna tener conto, sia che esso non si applica alle Società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti Locali - salvo il rispetto degli obblighi di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento dei bilanci degli Enti partecipanti - sia che restano salve le diverse previsioni di leggi regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa.

fa presente:

[per gli Enti Locali con popolazione fino a 5000 abitanti]

che, rispetto al Documento unico di programmazione semplificato, già esaminato, discusso e deliberato dal Consiglio, [(eventuale)così come integrato con lo schema di nota di aggiornamento al Dup predisposto dalla Giunta]:

- sono stati individuati gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;
- in particolare - con riferimento al profilo della organizzazione e della modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard - sono stati/non sono stati definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli Organismi ed Enti strumentali e Società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
- quale declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali, sono stati/non sono stati individuati (negli esercizi considerati nel bilancio di previsione), per ogni missione e programma, (anche) gli obiettivi degli Organismi facenti parte del "Gruppo Amministrazione pubblica".

L'Organo di revisione prende atto che:

[per gli Enti locali con popolazione fino a 15.000 abitanti]

- l'Ente non ha implementato alcun sistema di controllo interno sulle Società partecipate non quotate e sugli altri Organismi gestionali esterni;

rileva che l'Ente non ha posto a base delle proprie previsioni le informazioni economico-patrimoniali acquisite con l'attività di monitoraggio degli andamenti degli Organismi partecipati; tuttavia, rispetto alle vicende degli Organismi partecipati, le entrate che l'Ente prevede di accertare sono attendibili)

L'Organo di revisione rileva, inoltre, che le previsioni di bilancio riferibili alle dinamiche degli Organismi partecipati:

- sono in linea con quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 14, comma 2 e seguenti, del Dlgs. n. 175/16. In virtù di tale quadro normativo le Società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'Assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario (art. 6, comma 2). Se, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui sopra, vengono in emersione uno o più indicatori di crisi aziendale, l'Organo amministrativo della Società a controllo pubblico è tenuto ad adottare senza indugio i provvedimenti necessari, affinché della crisi si possa, per il tramite di un idoneo piano di risanamento: 1) prevenirne l'aggravamento; 2) correggerne gli effetti; 3) eliminarne le cause (art. 14, comma 2). La mancata adozione dei suddetti provvedimenti da parte dell'Organo amministrativo costituisce una fattispecie di grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Cc. (art. 14, comma 3). In virtù di quanto previsto nei citati commi 2 e 3³⁰, il Governo in funzione legislativa ha statuito che non costituisce provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'Amministrazione o delle Amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza ad un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte. Tale piano può essere approvato anche in deroga al "divieto di soccorso finanziario" che vige - come descritto nel punto che segue - dal momento in cui una Società partecipata registra per 3 anni consecutivi una perdita di esercizio (art. 14, comma 4);
- sono compatibili con il disposto normativo contenuto nell'art. 14, comma 5, del Dlgs. n. 175/16, ai sensi del quale è fatto divieto alle Amministrazioni pubbliche inserite nell'Elenco Istat, di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore di Società partecipate che per 3 esercizi consecutivi abbiano registrato perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili a copertura di perdite anche infrannuali. Mentre, ai sensi dell'art. 2447 e 2482-ter del Cc., è ammessa la possibilità di reintegrare il capitale sociale che per effetto di perdite sia sceso al di sotto del limite legale. La disposizione non trova applicazione in caso di partecipazione in Società quotate e sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle Società di cui al periodo che precede a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'art. 5 del citato Decreto, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro 3 anni. In caso di circostanze urgenti ed al fine di garantire la continuità del servizio, l'Amministrazione interessata può provvedere ai suddetti interventi (che altrimenti sarebbero vietati), previa autorizzazione, rilasciata con Dpcm. soggetto a registrazione presso la Corte dei conti;
- sono in linea con la disposizione di cui all'art. 114, comma 4, del Tuel, a tenore della quale "(l)'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario";
- sono in linea con l'art. 1, comma 553, della Legge n. 147/13, che ha sostanzialmente previsto che le Aziende speciali e le Istituzioni, partecipate a maggioranza, direttamente e indirettamente, dalle Amministrazioni locali che sono censite nell'Elenco Istat concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nella seguente maniera: "perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza". Tenuto presente che, per raggiungere la prefata sana gestione dei servizi, i soggetti "de quibus" sono tenuti a rispettare, se esercenti "servizi pubblici locali", "parametri standard dei costi e dei rendimenti" previamente individuati, se invece gerenti "servizi strumentali", "parametri standard di riferimento [che] sono costituiti dai prezzi di mercato". Le misure di raffronto per le gestioni parallele della prima specie sono "...costruiti nell'ambito della Banca-dati delle Amministrazioni

³⁰ Anche se in realtà il Dlgs. n. 175/16, richiama, probabilmente per errore, i commi 1 e 2 sempre dell'art. 14.

pubbliche, di cui all'art. 13, della Legge n. 196/09, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche";

- *tengono/non tengono* conto del precetto normativo contenuto nell'art. 1, comma 555, della Legge n. 147/13, il quale si rivolge alle Aziende speciali e alle Istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle Pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione. Tale precetto prescrive che, a decorrere dall'esercizio 2017, l'aver conseguito risultati di esercizio negativi per 4 dei 5 esercizi precedenti comporta la messa in liquidazione dei prefati soggetti. Laddove se ne ravvisano i presupposti, il Legislatore concede un termine di 6 mesi, decorrente dalla data di approvazione del Bilancio o Rendiconto dell'ultimo esercizio, per avviare la procedura di scioglimento. L'eventuale inerzia delle Amministrazioni controllanti comporta responsabilità erariale e la nullità dei successivi atti di gestione.

CONSIDERAZIONI FINALI

L'Organo di revisione dà atto:

- che nei Titoli IX dell'Entrata e VII della Spesa "*per conto terzi e partite di giro*" non sono state previste impropriamente nell'anno 2017 spese classificabili al Titolo I o al Titolo II
- che l'Ente *si è dotato* di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 286/99 e del Dl. n. 174/12:
 - ☐ del controllo di regolarità amministrativa e contabile
 - ☐ del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

l'Organo di revisione

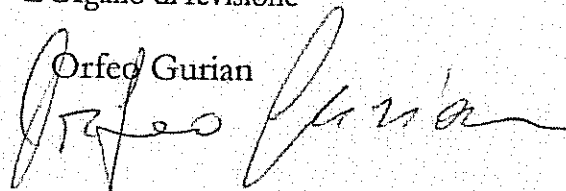
- visto l'art. 239, del Dlgs. n. 267/00;
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente;

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

In fede

L'Organo di revisione

Orfeo Gurian


Addì Zenson di Piave 10/02/2017